

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

Seduta del 8.4.2020

RATIFICA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 31.3.2020 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE IN MERITO A "UDIENZA PUBBLICA A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO N. 3531/2019 – DETERMINAZIONI IN MERITO AL DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVO A "ULTERIORI MISURE PER LO SVOLGIMENTO DI GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

Il Presidente

richiamata la deliberazione n. 43/2018 con cui l'Ente camerale ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del TAR del Lazio del 16.5.2018 n. 2960/2018, con cui è stata respinta l'istanza cautelare proposta nel giudizio promosso contro il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 "Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219";

evidenziato che, con ordinanza n. 3962/2018, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, ordinando la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito;

vista l'ordinanza n. 3531/2019 del 15.3.2019 con cui il TAR Lazio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, nella parte in cui prevede il parere, anziché l'intesa, con riferimento al principio di leale collaborazione Stato-Regioni, in particolare ritenendo illegittima dal punto di vista costituzionale la norma delegante in forza della quale è stato adottato il decreto ministeriale 16 febbraio 2018, oggetto del giudizio *a quo*;

preso atto che, con provvedimento n. 22 del 16.4.2019, l'Ente camerale si è costituito nel giudizio avanti alla Corte Costituzionale in seguito alla suddetta ordinanza e

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

che, con determinazione del Segretario Generale n. 100/2019, è stato conferito incarico all'Avvocato Aldo Travi-Studio Legale Associato degli Avvocati Aldo ed Elena Travi di Busto Arsizio per la rappresentanza legale dell'Ente in tale fase di giudizio;

considerato che l'udienza pubblica per il giudizio in oggetto è fissata per il giorno 8 aprile 2020;

richiamata a tal proposito la nota, agli atti di prot. CCIAA n. 5690/2020, con cui l'Avv. Travi ha trasmesso il decreto presidenziale "Ulteriori misure per lo svolgimento di giudizi davanti alla Corte Costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 24 marzo 2020 con cui la Presidente della Corte Costituzionale, considerata la necessità di contribuire al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid 2019 – e, in particolare, di contenere l'esposizione al rischio di contagio connesso allo spostamento fisico di persone – e al contempo di assicurare la continuità della funzione di giustizia costituzionale, ha disposto le modalità di svolgimento dei lavori del citato organismo durante il periodo dell'emergenza;

visto, in particolare, il punto 1, lettera c), del suddetto decreto ove è prescritto che per i giudizi la cui trattazione è stata fissata in udienza pubblica (a cominciare da quella fissata per il 7 aprile p.v.) verrà, di volta in volta, stabilito il rinvio a nuovo ruolo, per consentirne la discussione in udienze che si terranno al termine del periodo emergenziale anche in aggiunta a quelle fissate, a meno che tutte le parti chiedano che la questione passi direttamente in decisione in camera di consiglio, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

rilevato che, qualora si volesse procedere in tal senso – come altresì specificato nel succitato punto 1, lett. c) del decreto in questione - la richiesta andrà presentata per iscritto, anche mediante invio di PEC, all'apposito indirizzo di Cancelleria della Corte dedicato all'emergenza, entro il termine perentorio di sei giorni liberi prima dell'udienza, termine entro il quale le parti hanno inoltre facoltà di depositare brevi note;

richiamato a tal fine l'avviso della Cancelleria della Corte – anch'esso trasmesso con la già riportata nota agli atti di prot. CCIAA n. 5690/2020 - con il quale, in merito all'ordinanza al numero di registro 165/2019 relativa al giudizio in corso per l'Ente camerale, viene comunicato agli Avvocati delle parti che per esercitare la volontà di cui sopra è necessario inviare apposita comunicazione entro e non oltre il termine del 1° aprile 2020;

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

valutata fondamentale per il buon esito della controversia, anche a seguito di confronto per le vie brevi con le altre Camere ricorrenti, la trattazione della medesima in udienza pubblica, con discussione orale, ove al meglio evidenziare, anche in considerazione degli effetti conseguenti sul processo di riforma del sistema camerale, le questioni di legittimità sottoposte al giudizio della Corte;

ritenuto pertanto opportuno non avviare la procedura di richiesta di passaggio in decisione della controversia sulla base degli atti depositati ma di attendere una nuova fissazione della data dell'udienza pubblica, da parte della Corte Costituzionale, al termine dell'attuale periodo emergenziale connesso all'epidemia da COVID-19;

rilevato che non è al momento calendarizzata una riunione della Giunta Camerale e ravvisata, quindi, l'urgenza del presente provvedimento stante il termine sopra indicato del 1° aprile prossimo;

visto l'art. 16 comma 2 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii., per le determinazioni in caso d'urgenza da parte del Presidente su materie di competenza della Giunta;

con l'assistenza del Segretario Generale;

d e t e r m i n a

1. di non procedere, con riferimento all'udienza pubblica dell'8 aprile 2020 in merito al giudizio di legittimità avanti alla Corte Costituzionale - in seguito all'ordinanza del TAR Lazio n. 3531/2019 - di cui all'ordinanza numero di registro 165/2019, alla richiesta di passaggio in decisione della controversia sulla base degli atti depositati, senza discussione orale, come disposto al punto 1, lettera c) del decreto della Presidente della Corte Costituzionale del 24 marzo 2020 "Ulteriori misure per lo svolgimento di giudizi davanti alla Corte Costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19", citato in premessa;
2. di attendere la nuova fissazione della data dell'udienza pubblica, da parte della Corte Costituzionale, al termine dell'attuale periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Camerale nella sua prossima adunanza.

=====